

R.G. 23663/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni
ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

PELLICIONI CINZIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Malandrino, Flavia Bruschi e Filippo Aiello per procura rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52

RICORRENTE

CONTRO

INPS, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Sciplino per procura per atto Notaio Paolo Castellini del 21.7.2015

RESISTENTE

OGGETTO: ripetizione indebito

FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato in data 10.9.2021 Pelliccioni Cinzia, premesso di aver ricevuto, con due distinte comunicazioni ricevute entrambe il 27.02.2020, la richiesta, da parte dell'INPS, di restituzione delle prestazioni previdenziali connesse al licenziamento delle quali aveva indebitamente fruito (per il periodo 1.1.2015 – 1.1.2017 indennità di mobilità e dell'integrazione alla stessa da parte del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (F.S.T.A.) e per il periodo 2.01.2017 – 31.12.2018 prestazione integrativa erogata dal F.S.T.A.) per l'ammontare di € 21.425,55 euro sulla sua prestazione di mobilità n. 440368/2014 e di € 21.060,00 euro in più sulla sua prestazione di Fondo trasporto Aereo cat. FTA n. 630227/2017, sulla scorta della avvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento (con sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 455/2019, il reclamo avverso la quale era stato rigettato dalla Corte di Appello di Roma, Sez. Lav., con sentenza n. 4840/2019) e la reintegra nel posto di lavoro con efficacia retroattiva da parte della Compagnia Aerea Alitalia della quale era stata licenziata con effetto 20.12.2014, ha convenuto aventi l'intestato Tribunale l'INPS per ivi sentir “a) *in via preliminare e cautelare, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'azione di recupero del convenuto INPS relativo alle comunicazioni di debito datate 27.2.2020, di cui in narrativa, ed ordinare all'Istituto di interrompere le trattenute mensili operate sulla prestazione "Integrazione Fondo Trasp. Aereo" e "CIGS" in godimento alla ricorrente e finalizzate a tale recupero; b) accertare e dichiarare che le somme di € 21.425,55 per prestazione di mobilità cat. MOB ti. 440368/2014 e di € 21.060,00 per prestazione di Fondo trasporto Aereo*



cat. FTA n. 630227/2017, di cui alla comunicazioni di debito dell'INPS datate 27.2.2020, richieste in restituzione dall'istituto alla ricorrente, non sono dovute c/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute c/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo (complessivi € 15.627,69 netti), o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto degli importi per oneri fiscali e contributivi; c) per l'effetto condannare l'istituto convenuto alla restituzione delle somme nel frattempo trattenute a recupero del suddetto debito. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

A fondamento della propria domanda la ricorrente - evidenziato il fatto che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pur disponendo la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 12 mensilità ai sensi del comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav. - ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall'Inps - legittimamente riconosciutele in presenza di tutti i presupposti di legge - deducendo, in via principale, la compatibilità delle prestazioni previdenziali con l'indennità di natura risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro (non costituendo la condanna alla reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al quarto comma dell'art. 3 della l. n. 300 del 1970 elementi preclusivi con efficacia retroattiva della fruizione delle prestazioni previdenziali legittimamente fruite) e in subordine, la ripetibilità di quanto versato dall'Inps nei soli



limiti della minor somma percepita dal datore di lavoro, pari alle suddette 12 mensilità.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. Ha dedotto in particolare la difesa dell'Istituto la sopravvenuta mancanza di causa delle prestazioni previdenziali corrisposte alla ricorrente, stante la ricostituzione del rapporto con efficacia *ex tunc*, a seguito della sentenza di reintegra (che "porta con sé che il rapporto di lavoro non si è mai interrotto a causa del licenziamento") e, dunque, il venir meno dei presupposti legittimanti l'erogazione delle prestazioni medesima.

La causa era istruita documentalmente.

All'odierna udienza, celebrata con le modalità della trattazione scritta - in ossequio alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 221 DL 34/2020 così come sostituito, in sede di conversione, dalla L. 77/2020 e dell'art. 7, co. 1, DL 23.7.2021 - previo scambio di memorie, la causa, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

Il ricorso è infondato.

Ritiene il Tribunale che l'I.N.P.S. abbia legittimamente richiesto alla ricorrente la restituzione degli importi relativi alle indennità ricevute per il periodo successivo al licenziamento, atteso che il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 455/2019, per legge immediatamente esecutiva, ha ordinato al datore di lavoro di reintegrare la Pelliccioni nel posto di lavoro e di pagarle un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.



Come è noto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 28 aprile 2010, n. 10164; n. 2928 del 2005; n. 7794 del 2017) ha costantemente affermato il principio già espresso da Cassazione Sezioni Unite n. 12194 del 2002, secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'art. 18 legge 300/1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di trattamento previdenziale, atteso che tale diritto discende dal verificarsi di requisiti stabiliti dalla legge, "...<<sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della <<compensatio lucri cum damno>>...".

Da ciò discende che, qualora, come nel caso di specie, il licenziamento illegittimo venga annullato dal giudice con ordinanza/sentenza di reintegra (nella specie è fatto documentato altresì che la Corte d'Appello di Roma abbia respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia) che ricostituisce il rapporto con efficacia *ex tunc*, dacché rileva la continuità giuridica del rapporto piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di riceverla, deve escludersi il diritto del lavoratore alla indennità di mobilità in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro.

A ciò non osterebbe neppure la circostanza che il lavoratore abbia optato per l'indennità sostitutiva ex art. 18 della legge n. 300 del 1970,



rinunciando alla effettiva protrazione del rapporto, rilevando la sola esistenza ed efficacia giuridica del rapporto di lavoro al momento della domanda di indennità di mobilità.

Ne consegue, pertanto, che in entrambi i casi (reintegra e opzione), la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge inesorabilmente il diritto all'indennità di mobilità con efficacia *ex tunc* e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della prestazione, ossia l'Inps.

Per le medesime ragioni è giuridicamente irrilevante il fatto che per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'ordinanza che lo annulla disponendo la reintegra, il risarcimento del danno patrimoniale percepito dal ricorrente non sia stato, per espresso dettato normativo, superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, atteso che, da un lato, l'indennità di mobilità ha natura di prestazione previdenziale (Cass. 20 dicembre 2011, n. 27674) - consistente in una misura di sostegno al reddito, erogata sul presupposto della disoccupazione e finalizzata al reinserimento del lavoratore, la cui erogazione comporta altresì il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa - e non assolve, quindi, alla funzione di "ammortizzare" il danno da licenziamento illegittimo come, invece, sostenuto dall'odierna ricorrente, e, dall'altro, come detto, la natura indebita dell'indennità erogata discende automaticamente dal ripristino del rapporto giuridico di lavoro subordinato con efficacia *ex tunc*. Una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, ivi compresa quella di mobilità, non essendo acquisite in via



definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli istituti previdenziali, dal momento che in tal caso ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al licenziamento (cfr.: Cass. ord. 3 aprile 2018 n.8150; Cass. 14 febbraio 2011 n.3597; CdA Milano 1569 e 1571/2021; è qui appena il caso di sottolineare che la giurisprudenza citata da parte ricorrente attiene al caso, affatto diverso, del mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, all'ordine di reintegra e al pagamento dell'indennità nei confronti del lavoratore).

Analogo discorso vale, ovviamente, per prestazione di Fondo Solidarietà Trasporto Aereo percepita dalla ricorrente nel medesimo periodo di "disoccupazione".

In ordine al *quantum*, nessuna contestazione risulta essere stata opposta agli importi richiesti in restituzione da parte dell'INPS; trattasi peraltro di informazione che la ricorrente non poteva non conoscere essendo la destinataria dei pagamenti eseguiti dall'Istituto in suo favore.

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla costituzionalità dell'art. 7 della legge 223/91 dal momento che l'indennità di mobilità è una prestazione previdenziale che presuppone un licenziamento collettivo legittimo e, quindi, se ritenuto illegittimo, con il ripristino dell'efficacia *ex tunc* del rapporto di lavoro viene meno, perciò solo, il diritto all'indennità di mobilità che è, appunto, incompatibile con il ripristino del rapporto di lavoro. Deve ritenersi, quindi, che nessun diritto di difesa e di agire venga violato in quanto le vicende conseguenti alla dichiarazione di illegittimità



del licenziamento e quelle relative al godimento dell'indennità di mobilità sono diverse e non sono certamente "cumulabili" od integrabili.

Non pertinente, poi, è il riferimento alla presunta incostituzionalità degli art. 4, commi 40 e 41 ed art. 2 comma 71, L. 92/2012, attinenti a fattispecie affatto diversa (decadenza dal trattamento di mobilità) da quella oggetto di giudizio e pertanto in questa sede irrilevante.

Il ricorso deve dunque essere respinto.

In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Istituto, invece, la ricorrente deve essere condannata alla restituzione dell'ammontare di € 42.485,85, percepito a titolo di indennità di mobilità e FTA, oltre interessi e rivalutazione maturata dal tempo del pagamento al saldo, non essendo stata documentata la – pur allegata – parziale compensazione mediante trattenute mensili da parte dell'INPS (cfr. note dep. 19.1.2022).

Non è applicabile al caso di specie la disposizione prevista dall'art. 13, comma 1, della legge 412/91, la quale ha fornito una interpretazione autentica dell'art 52, comma 2, della legge n. 88/89, in quanto trattasi di disposizione che si riferisce esclusivamente all'indebito cd. "pensionistico" (vedasi la sentenza della Corte Costituzionale n.431/93).

L'obiettivo complessità e controvertibilità della questione affrontata suggeriscono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:

- rigetta le domande della ricorrente;



- accoglie la domanda riconvenzionale dell'INPS e, per l'effetto, condanna Pelliccioni Cinzia alla restituzione dell'ammontare di 42.485,85, maggiorata di interessi e rivalutazione come in motivazione, nei confronti dell'Istituto convenuto;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Roma, 19.5.2022

il Giudice
Silvia Antonioni

